

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2274

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GASPAROTTO, FOLENA, DALLA CHIESA CURTI, INGRAO

Nuove norme riguardanti l'avanzamento e lo stato degli ufficiali di cui all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni

Presentata il 18 febbraio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 13 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, riguardante forme di avanzamento per capitani e maggiori del ruolo ad esaurimento, non è stato mai applicato dall'amministrazione militare. Ciò ha provocato da parte degli interessati la presentazione di numerosi ricorsi presso i tribunali amministrativi regionali, visto che a nulla sono valse le varie iniziative sia degli stessi interessati sia della rappresentanza militare. Ma anche le iniziative del Parlamento non sono servite allo scopo; in particolare una risoluzione (numero 7-00464 della X legislatura) per l'applicazione dell'articolo 13 della legge n. 404 del 1990, votata unanimamente dalla Commissione difesa della

Camera nella seduta del 23 luglio 1991, non ha dato gli esiti sperati.

Il Governo infatti, pur accogliendola, non si è pronunciato sulla proposta di registrazione con riserva dei decreti di promozione degli ufficiali in questione, tanto da spingere questi ultimi a promuovere il contenzioso amministrativo sopra menzionato.

Il permanere di tale situazione provoca disparità di trattamento fra ufficiali dello stesso ruolo e destinatari della stessa norma: i soggetti promossi o da promuovere negli anni 1981-1982 e 1983 hanno visto rideterminata l'anzianità di grado, mentre per quelli promossi o da promuovere negli anni successivi, tale rideterminazione non è avvenuta e non av-

verrà, a meno di un intervento legislativo.

A questa lacuna vuole ovviare la presente proposta di legge, proponendo una formulazione idonea a far applicare l'articolo 13 della legge n. 404 del 1990.

Inoltre non va sottaciuto che, in data 31 dicembre 1992, sono scadute le norme di avanzamento per taluni gradi delle

Forze armate, e dell'Esercito in particolare, fino al grado di tenente colonnello, contenute nell'articolo 1 della legge n. 404 del 1990. Anche per questo problema si rende necessario un intervento di proroga di almeno tre anni, fino a quando, cioè, non sarà approvato il nuovo modello di difesa con tutte le novità in esso contenute circa il volontariato e il servizio femminile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è inserito il seguente:

« 3-*ter*. Il termine del 31 dicembre 1983 di cui al primo comma dell'articolo 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574, continua ad avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 1984 ».

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante parziale riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1378 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1993, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ART. 3.

1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, introdotto dall'articolo 13 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, va interpretato nel senso che la promozione degli ufficiali destinatari delle norme di avanzamento di cui al citato articolo 13, deve avvenire a partire dal 1° gennaio 1981 e sino ad esaurimento dei ruoli, in deroga ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 32 della citata legge n. 224 del 1986.

ART. 4.

1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è differito al 31 dicembre 1995.

2. La determinazione delle aliquote di valutazione e del numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, per gli anni 1994, 1995, 1996, è disposta con decreto del Ministro della difesa, fermo restando che il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli in ciascun anno non potrà superare un terzo delle promozioni previste dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, per il triennio 1986-1988.